

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 30

Riunione del 17 dicembre 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

### 18.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .

- BOYADZHIEVA ZDRAVKA SVETOSLAVOVA - atleta
- AZZURRA VOLLEY MONTESCAGLIOSO - n. p. Presidente p.t.
- DI GRAZIO VITTORIO- n.q. Presidente p.t.

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati i documenti;
- preso atto delle memorie difensive;

#### OSSERVA

La fattispecie all'esame, rilevato che i plurimi illeciti posti in essere dall'atleta Boyadzhieva sono stati puntualmente sanzionati nelle competenti sedi e dai competenti organi giurisdizionali, in questa sede va delibata limitatamente alla violazione dell'obbligo di lealtà sportiva, del quale uno dei profili più significativi va ricercato nel non sottacere fatti ed eventi la cui conoscenza impedirebbero a colui nei confronti del quale il fatto o l'evento produce i suoi effetti, la partecipazione all'attività sportiva regolamentata dalla Fipav.

L'incolpata essendosi iscritta alla Federazione Bulgara senza aver comunicato a quest'ultima la sua iscrizione alla Fipav ed ancora di più, partecipando a gare ufficiali di quel campionato, ha perfezionato la sua illegittima condotta che ha prodotto effetti reali.

Inoltre l'atleta omettendo di informare la Fipav della sua iscrizione alla Federazione Bulgara ha ulteriormente aggravato la sua illegittima condotta, essendo ben evidenti i riflessi sull'attività sportiva regolamentata dalla Fipav, con effetti reali, posto che partecipava attivamente all'attività sportiva di entrambe le Federazioni.

La violazione è grave, perché di fatto il comportamento tenuto dall'atleta Boyadzhieva ha inciso significativamente anche nei rapporti tra almeno due sodalizi. visto che tra l'Azzura Volley e il Montescaglioso e ASD Sports&events, per effetto di una intercorsa cessione.

All'illecito contestato all'atleta non può sottrarsi neppure la società Volley Montescaglioso per non avere dato esecuzione al provvedimento cautelativo di sospensione dell'atleta di fatto aggravando gli effetti dell'illecito comportamento tenuto dall'atleta Boyadzhieva.

**P.Q.M.**

Delibera a carico di Boyadzhieva la sospensione da ogni attività federale per mesi 30; infligge a carico della società Azzurra Volley Montescaglioso n.p. del Presidente p.t. la sanzione della multa di € 1000,00 (euro mille/00) ed infligge a Di Grazio Vittorio n.q. di Presidente p.t. la sanzione della sospensione per anni 1 (uno).

F.to IL PRESIDENTE  
Avv.FabrizioFilippucci

Affisso il 21 Gennaio 2009